LEGGE ORGANICA SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 68

Attingimento di acque salse. Asportazione di sabbia, di terre salifere, di acqua del mare

Chiunque, senza permesso dell'Amministrazione, attinge acqua dalle sorgenti o polle salse, o asporta sabbie marine o terre salifere e' punito con un'ammenda da L. 50 a L. 200, a meno che non ricorra il caso dell'applicazione delle maggiori pene per il contrabbando.

E' punito con la stessa ammenda chiunque asporti acqua del mare senza l'osservanza delle cautele stabilite nel regolamento.

Versione in vigore dal 13 marzo 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 21 gennaio 1929, n. 67
Parte	Terza — Reati e pene
Titolo	I — Contravvenzioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-organica-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-68-attingimento-di-acque-salse-asportazione-di-sabbia-di-terre-salifere/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it